

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1991

Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici nel 1985 (Umbria, Molise, Lazio, Campania)

ONOREVOLI SENATORI. – La previsione, nel comma 2 dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 18, della facoltà di rinunciare alla disposizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo e tesa ad evitare che, nel recupero delle imposte a suo tempo sospese, si sovrapponessero le rate relative ai vari periodi di imposta (1985 e 1986), era principalmente finalizzata a consentire ai contribuenti interessati di sottrarsi al pagamento degli interessi del 9 per cento annuo che dal novembre 1993 e dal novembre 1994 venivano a porsi, a norma del citato comma 1 come onere della «non sovrapposizione» delle rate scadenti dopo tali mesi.

Poichè l'articolo 8, comma 9-bis, del

decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, ha modificato il menzionato comma 1 della legge n. 18, includendo nella «non sovrapposizione» anche il periodo d'imposta (1984) ed espungendo da tale comma la previsione degli interessi del 9 per cento annuo, la previsione della rinuncia contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 218, è venuta a perdere, per la quasi totalità dei casi, qualsiasi fondamento.

Nei confronti di coloro che a suo tempo, sulla base del vecchio testo dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 18, hanno presentato istanza di rinuncia ai sensi del comma 2, sono state iscritte o verranno iscritte a

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ruolo, entro il 31 dicembre 1992, le imposte degli anni 1984, 1985 e 1986 già oggetto di sospensione, con sovrapposizione delle rate relative agli anni medesimi.

In tal modo si viene a creare, oltre ad una non trascurabile maggiore gravanza nell'adempimento della obbligazione tributaria, anche una sperequazione tra contribuenti che versano nella stessa situazione, essendo stato rimosso per i contribuenti che non hanno fatto rinuncia della «non sovrapposizione» l'onere degli interessi previsti del testo originario del comma 1,

mentre per i contribuenti che hanno fatto tale rinuncia si verifica il peso della sovrapposizione, la cui esclusione è ora invece goduta gratuitamente dai primi.

A rimuovere la descritta ingiustificata discriminazione provvede la seguente norma che consente, ai contribuenti che hanno presentato la istanza di rinuncia, di beneficiare, a domanda, della non sovrapposizione delle rate, anche mediante correzione delle iscrizioni a ruolo già eseguite, relativamente alle rate ancora non scadute.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni del comma 1, capoverso, dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 18, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 8, comma 9-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applicano anche per la parte relativa alla proroga dei termini per la iscrizione a ruolo e alla non sovrapposizione delle scadenze delle rate nei confronti dei contribuenti che hanno presentato l'istanza di cui al comma 2 del citato articolo 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 18, a condizione che revochino l'istanza stessa entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

2. A seguito della revoca di cui al comma 1 gli uffici distrettuali o i centri di servizio delle imposte dirette provvedono, se necessario ai fini di evitare la sovrapposizione delle rate scadenti dopo la presentazione della revoca, alla variazione delle iscrizioni a ruolo già eseguite.